



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE"



CERTIFICATO
N. 50 100 14484 -
Rev.005

LICEO ARTISTICO | LICEO LINGUISTICO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE | LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA | CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI

I.I.S.S. "RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - MANFREDONIA
Prot. 0004610 del 18/03/2024
I-1 (Uscita)

**Agli Alunni
Ai Genitori
Al Sito Web
AI RE**

OGGETTO: Chiarimenti su certificati medici e validità dell'anno scolastico.

Continuano a pervenire diverse segnalazioni da parte di genitori in merito al mancato rilascio di certificati medici, richiesti per giustificare e/o documentare dei periodi di assenza da scuola. Si ritiene opportuno chiarire la questione, al fine di prevenire ed evitare incresciosi equivoci in vista dello scrutinio di fine anno scolastico.

1) Certificati medici

L'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 non prevede l'abrogazione, tout court, della certificazione medica in senso assoluto, bensì l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni.

La novità normativa riguarda, infatti, l'opportunità di snellire una procedura burocratica, che prima era obbligatoria per poter riammettere l'alunno a scuola, dopo un malattia superiore a cinque giorni.

E così si sta operando nella scuola, in ottemperanza alla norma regionale.

Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico. E se la famiglia fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di documentarlo, perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica. A tal proposito, così recita il Codice di Deontologia medica, all'art.22: *"Obbligo di certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute". Con commento: "Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa (...), in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti.*

Dunque, il Codice medico include nell'obbligo di certificazione medica anche le attestazioni inerenti la frequenza scolastica. Attestazione che, d'altra parte, non può essere sostituita da autocertificazione in caso di malattia, come precisa il Ministero della Pubblica amministrazione a proposito della decertificazione: "Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti".

(<https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione>).

Naturalmente, il buon senso vuole che, se non vi sono particolari criticità nella frequenza scolastica e l'alunno non ha registrato molte assenze nel corso dell'anno scolastico, nei casi sporadici di malesseri o influenze non si renda necessario richiedere il certificato medico. E, soprattutto, bisogna tenere presente che il medico può certificare una malattia solo se l'ha effettivamente constatata personalmente.

2) Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'art.14, comma 7.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Pertanto, prima dello scrutinio di fine d'anno scolastico, per un eventuale scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Menza

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993